

Numero della proposta

27

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1869-70

Proposta di Legge presentata nella tornata del 10. Marzo 1870.
dal Ministro delle Finanze

OGGETTO

Relatore Desarquati

Approvata nella tornata del 15. Marzo 1870.

SESSIONE 1867-68
PRIMA DELLA X LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro delle finanze
(CAMBRAY-DIGNY)

nella tornata del 1° maggio 1869

Estensione agli impiegati civili dell'ex-regno delle Due Sicilie del condono del biennio già concesso agli ufficiali dell'esercito della marina napoletana.

DISTRIBUITO AGLI UFFICI

in Comitato
il 22. Maggio 1869

Approvata la Legge nella tornata del 13. Giugno 1869

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

- Uff. 1 Marablucci Goldini Uff. 6 McCarzio
- „ 2 De Capitani „ 7 Victore
- „ 3 De Pasquali „ 8 B
- „ 4 Debris „ 9 o
- „ 5 Mcalenchini

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente De Pasquali
 Segretario Marablucci Goldini
 Relatore De Pasquali

PRESENTATA LA RELAZIONE

il 11. Giugno 1869.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Alle ore <u>11. ant</u>	del <u>20. Maggio 1869</u>	nel <u>l'ufficio 9°</u>
Alle ore <u>12. merid</u>	del <u>2. Giugno</u>	nel <u>Cabinetto 4° ufficio 6°</u>
Alle ore <u>11. ant</u>	del <u>11. luglio</u>	nel <u>Salotto 1°</u>
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di farne apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro della guerra

(BERTOLLE-VIALE)

nella tornata del 12 aprile 1869

Modificazioni in via straordinaria di alcuni articoli delle vigenti leggi sullo stato degli ufficiali, sulle pensioni militari, e sull'avanzamento nell'esercito, relativamente ad alcune speciali categorie di ufficiali.

SIGNORI! — La vostra Sotto-Commissione per il bilancio della guerra del 1869, preoccupatasi del numero considerevole degli ufficiali che si trovano in aspettativa per riduzione di corpo, o per soppressione d'impiego, e quindi dell'ingente somma che costano allo Stato, consigliava di modificare in via eccezionale e transitoria gli articoli 11 e 19 della legge sullo stato degli ufficiali 25 maggio 1852, di guisa che agli ufficiali in aspettativa fossero dati più dei *due terzi* dei posti che si rendono vacanti nelle armi e nei gradi rispettivi in attività di servizio. Convinto di tale esigenza, nella tornata del 23 febbraio scorso, io prendeva impegno di presentare alle deliberazioni del Parlamento apposito progetto di legge: ed è questo appunto che ho l'onore di proporvi.

È noto come il considerevole numero degli ufficiali d'ogni arma che abbiamo in aspettativa (alla data del 31 dicembre 1868 erano 3956, e da allora ad oggi hanno di ben poco potuto diminuire) sia una conseguenza della guerra del 1866. Per dare all'esercito tutto lo svolgimento suo, fu necessario ampliare di circa

un quarto i quadri d'ogni arma, e fu necessario di riempere nei quadri preesistenti le differenze che, per economia, il decreto organico del 30 dicembre 1865 aveva stabilito tra il piede di guerra e quello di pace. Onde un aumento improvviso di circa 4000 ufficiali di vario grado.

Dopo la guerra abbiamo dovuto tornare all'organico 30 dicembre 1865 non solo, ma anche ridurlo per giungere a quelle economie maggiori che le esigenze finanziarie dello Stato imponevano; ed invero se si confronta l'effettivo bilanciato per il 1866 e quello bilanciato per il 1869, trovasi una diminuzione di 1114 ufficiali.

Sono quindi più di 5100 ufficiali che dallo scorcio del 1866 in qua dovettero uscire dai quadri attivi; epperò non ha da essere meraviglia, se al momento siano 3956 ufficiali in aspettativa, compresi in essi 244 ufficiali che neppure furono richiamati dall'aspettativa o dalla disponibilità nella guerra ultima, chi per salute e chi per altre ragioni.

Ma, se dal riscontro dei numeri ora dati risulta che

nel biennio trascorso più di 1400 furono gli ufficiali licenziati dal servizio per ritiro, riforma, dimissione volontaria od in altra maniera, non è però da inferirsi che le uguali perdite debbano succedere anche negli anni venienti, quando da accurati computi statistici è stabilito che coteste perdite non vogliono essere calcolate maggiori del 5 per cento sulla totalità degli ufficiali. Per la qual cosa non era lungi dal vero la Sotto-Commissione vostra, nell'affermare che ci vorrebbero quasi 18 anni per fare sparire la categoria degli ufficiali in aspettativa, quando non si adottasse un qualche provvedimento eccezionale: quello d'allargare la misura per il richiamo degli ufficiali da tale posizione.

Essa calcolava poi, che, se tutti i posti che si rendono vacanti nei quadri dell'esercito fossero dati man mano agli ufficiali in aspettativa, basterebbero 5 anni ad esaurirne il numero; ma, oltrechè questo calcolo non è veramente rigoroso, sia perchè non vi ha un costante rapporto tra gli ufficiali dei vari gradi in aspettativa e quelli dei gradi corrispondenti in organico, e sia perchè le perdite non sono già maggiori del 5 e mezzo per cento, ma minori del 5 per cento, particolarmente nell'ufficialità di grado inferiore, che è quella che ha il più grande numero in aspettativa, non sarebbe possibile, come la Sotto-Commissione stessa lo avvertiva, il sospendere per l'uguale tempo ogni avanzamento nell'esercito.

Ciò valutato, io vi propongo di estendere dai 2/3 a 4/5 il numero dei posti che la legge sullo stato degli ufficiali concede al richiamo degli ufficiali in aspettativa; ed è come stabilire che su 5 vacanze che avvengano nei quadri, 4 siano devolute agli ufficiali in aspettativa del grado, ed 1 a promozione. Questa disposizione ritarderà per qualche tempo l'avanzamento, il quale è pur già ristrettissimo da due anni, ma l'ufficialità nostra che fu sempre modello d'abnegazione per tutto ciò che è rivolto al vantaggio del paese, si rassegnerà anche questa volta e di buon cuore, io spero, penetrandosi della necessità di questo eccezionale provvedimento. D'altra parte, secondo i miei calcoli preventivi, che ho luogo di ritenere esatti, in 5 anni, e fors'anche in meno, mercè siffatta disposizione non avremo più ufficiali in aspettativa, salvo imprevisti avvenimenti; e l'avanzamento riprenderà allora il suo andamento regolare, e sarà anzi avvantaggiato, quando sia piaciuto al Parlamento di sancire la misura da me proposta nel progetto di legge per le basi dell'ordinamento generale dell'esercito, per la quale ad una certa

età gli ufficiali deggiono passare alla posizione di riserva.

Questi miei computi sono però in parte appoggiati su due ipotesi, la cui realizzazione sta in potere del Parlamento. Il primo si è che il Parlamento approvi il progetto di legge che contemporaneamente a questo ho l'onore di presentare sulle basi generali dell'ordinamento dell'esercito, per quanto si riferisce all'esercito di riserva. La seconda consiste in ciò, che sia dato modo al Ministero della guerra di far cessare dal servizio militare, senza ridurli ad una troppo misera condizione, quegli ufficiali che vi siano riconosciuti inabili; alla qual cosa intendono il 2°, 3° e 4° articolo di questo progetto di legge.

Come io avvertiva nella tornata della Camera del 23 febbraio, tra gli ufficiali che sono attualmente in aspettativa sono ritenuti non idonei al servizio attivo circa 1600, e precisamente 1436, se se ne tolgono gli assimilati a grado militare, ovverossia quelli che non sono propriamente ufficiali (1).

Di questi: 283, che hanno già 25 anni di servizio o più, potranno essere collocati al ritiro d'autorità, malgrado non abbiano anche raggiunto il limite d'età prescritto; altri 429, avendo meno di 25 anni di servizio ma più di 20, potranno essere posti nella posizione di riforma con un assegno vitalizio pari a tante quote del *minimum* della pensione del grado rispettivo, quanti sono gli anni di servizio. Ma rimangono 724 ufficiali che non hanno 20 anni di servizio, che è il *minimum* d'anzianità richiesto dalla legge per dare diritto ad un assegnamento vitalizio, ed ai quali non si potrebbe quindi concedere, nel licenziarli dal servizio, se non un assegno uguale ai 2/3 del *minimum* della pensione di riposo del grado rispettivo, e soltanto per un numero d'anni corrispondenti alla metà di quelli del servizio prestato.

In quanto alle due prime categorie di questi ufficiali ritenuti non idonei al servizio attivo, la legge vigente sufficientemente provvede, attesochè riceverebbero tutti quanti una pensione vitalizia, proporzionata ai servizi da ciascuno prestati, e tale ad ogni modo da poter campare la vita, tanto più poi quando il Parlamento avrà sancito il progetto di legge che unitamente al mio collega della marina abbiamo, non è

(1) Alla data 1° aprile volgente erano in aspettativa 4034 ufficiali di vario grado, dei quali 103 per motivi di famiglia e quindi senza competenza, e 392 impiegati militari, dei quali 10 per motivi di famiglia.

guari, presentati circa al computo delle campagne di guerra ai militari riformati.

Non così però quelli della terza categoria. Il maggior numero di questi, che sono ufficiali inferiori, verrebbero ad avere, per 9 anni di servizio prestato, tra le 1260 e 660 lire, secondo il grado, e soltanto durante 5 anni; altri con 19 anni di servizio, cioè con pochi mesi di servizio meno di quanto occorre per conseguire la pensione vitalizia di riforma, sarebbero licenziati con lo stesso assegnamento ora detto, ma duraturo per 9 anni e qualche mese. Quando si tenga conto delle circostanze eccezionali che hanno concorso alla costituzione dell'attuale nostra ufficialità, e si rammenti che non pochi hanno intrapresa la carriera militare casualmente, in età già avanzata ed abbandonando altre posizioni fors'anche più produttive e meno disagiate, e si rammenti ancora che la generalità di questi ufficiali hanno fatto chi due, chi tre e chi più campagne per l'indipendenza nazionale: non si può non riconoscere che meritino, non dirò soltanto sotto l'aspetto della giustizia, ma ben anche sotto al punto di vista politico, dei riguardi particolari, un qualche migliore trattamento di quello che la vigente legge consente nelle condizioni normali.

Per questo, io credo si debba autorizzare il Governo a riformare coloro che hanno più di 8 anni di servizio e meno di 20, o con assegno vitalizio equivalente a tante quote del *minimum* della pensione di ritiro del grado rispettivo quanti sono gli anni di servizio prestato, oppure pagando loro, per una volta tanto, una somma equivalente ad 1 o 2 anni dello stipendio d'attività del grado, proporzionatamente agli anni di servizio ed alle campagne di guerra fatte: libero ciascuno di scegliere l'una o l'altra delle due maniere di trattamento. Nel primo caso lo Stato verrebbe a caricarsi un'annua somma di circa lire 450,000, mentre in ora paga quasi il doppio per gli stipendi d'aspettativa di essi ufficiali.

Nel secondo caso la spesa ammonterebbe a circa 2 milioni per una volta tanto, cioè a poco presso alla equivalente della suddetta pensione vitalizia per 4 anni e mezzo od allo stipendio di 2 anni e mezzo di aspettativa.

In cotesta maniera io credo che lo Stato avrà fatto il dover suo, e che gli ufficiali sciolti dal servizio non avranno fondata ragione a lagnarsi, tanto più quando la loro non idoneità al servizio sarà stata constatata coscienziosamente e nelle più strette forme legali, come il Ministero della guerra non mancherà di fare.

Quando poi fosse approvato il progetto di legge per le basi generali dell'ordinamento militare, segnatamente quanto si riferisce alla costituzione della riserva, il numero degli ufficiali in aspettativa da rimandarsi dal servizio diverrebbe assai minore, atteso che la più gran parte di quelli proposti per il servizio sedentario potranno trovar posto nella riserva, come forse anche alcuni di coloro i quali sono in ora giudicati inabili al servizio sia attivo che sedentario.

In quanto agli altri 2520 ufficiali in aspettativa che sono ritenuti idonei al servizio attivo, 537 di essi avranno raggiunto, al 1° luglio 1870, l'età alla quale, secondo il progetto di legge per le basi generali dell'ordinamento dovrebbero passare alla posizione di riserva. Ne rimarranno quindi 1983 da chiamarsi in attività.

Ma all'epoca ora detta e per lo stesso motivo, si faranno nell'esercito attivo 671 vacanze per altrettanti ufficiali che dovranno passare alla riserva; altrettante vacanze al riempimento delle quali gli ufficiali in aspettativa concorreranno per i 4 quinti.

Pertanto, dietro calcoli diligentemente fatti, ho luogo di presumere che sul finire dell'anno 1870 avremo meno di 600 ufficiali in aspettativa, che saranno tutti quanti richiamati prima dello scadere del 1873.

Questi, che ho cercato di chiarire, sono i ripieghi mercè i quali io ravviso possibile d'uscire, per le vie più brevi e meno disastrose e per lo Stato e per gli individui, dalla situazione anormale nella quale ci troviamo, non per altro che per la indispensabile conseguenza delle vicende per le quali si è giunti alla costituzione del regno italiano.

Tutti intendono come non sia possibile continuare indeterminatamente nello stato attuale di cose, giacchè, se lo Stato ne risente una spesa vistosa, anche la massa degli ufficiali in aspettativa ne è danneggiata, perchè gli idonei perdono di questa idoneità restando fuori di servizio e disoccupati; e i non idonei, lusingati dalla speranza di continuare nella carriera militare o quanto meno nell'attuale posizione, non cercano di procurarsi altra maniera di vivere, altre occupazioni produttive. Ed è questo manifestamente un danno morale per l'esercito.

Mi rimane ora a spiegare le ragioni dell'ultimo articolo dello schema di legge.

L'articolo 14 della legge 13 novembre 1853 sull'avanzamento nell'esercito stabiliva che, in ciascun corpo dell'esercito, un terzo dei posti vacanti di sottotenente fosse concesso ai sottufficiali del corpo stesso. Ma,

ravvisatosi come cotesta circoscrizione dello avanzamento a corpo per corpo avrebbe avuto per inevitabile risultato di non tenere bilanciati i vantaggi dell'avanzamento su tutti i corpi della medesima arma, perocchè quelli avrebbero avuto in maggior numero le promozioni, nei quali si sarebbero fatte in maggior numero le vacanze, colla legge 29 gennaio 1854 si modificava l'articolo precitato, per tal modo che in tempo di pace l'avanzamento dei sott'ufficiali fosse regolato per arma, e dovesse procedere per corpo soltanto in tempo di guerra. Ma non fu l'ultima modificazione, avvegnachè un'altra legge dell'anno successivo, del 4 aprile 1855, statuiva che anche in tempo di guerra l'avanzamento dei sott'ufficiali dovesse effettuarsi per arma, posciachè la guerra d'Oriente, sebbene in piccola proporzione per parte nostra, aveva palesato le necessità di mantenere sempre l'avanzamento, quanto possibile, bilanciato sovra la generalità dei corpi della medesima arma; e non solo per il principio di giustizia distributiva, che è il principio fondamentale della legge sull'avanzamento, ma eziandio per principio d'ordine, di equilibrio e di armonia nell'economia della legge stessa.

Oggi dunque l'articolo 14 della legge del 13 novembre 1853 va letto nei seguenti termini: « In ciascuna arma dell'esercito un terzo dei posti vacanti di sottotenente è concesso ai sott'ufficiali dell'arma stessa. »

Ciò che vuol dire che di tre posti da sottotenenti uno è devoluto ad un sott'ufficiale, e gli altri due ad allievi degli istituti militari superiori. Così prescrive la legge, nè potrebbe consacrare principio più equo e meglio informato alle libere istituzioni del nostro paese.

Ma il concetto di questo stesso principio, che nella legge primitiva e nelle due modificatrici rimaneva perfettamente inalterato, fu a mio avviso se non mutato, modificato per altro in modo assai sensibile con il regio decreto del 22 ottobre 1856.

Difatti, se la legge e se neppure il regolamento 5 giugno 1854 per l'eseguimento di essa non determinavano esplicitamente che, quando una delle due categorie che devono concorrere a fornire i sottotenenti non potesse somministrare il proprio contingente per intero, l'altra dovesse sopperirvi, era non di meno implicitamente intesa l'ugual cosa; nè poteva essere altrimenti. Ma parve che fosse una lacuna e che giovasse di supplirvi, affinchè in circostanze speciali non si potesse essere tratti ad oltrepassare lo scopo che

la legge s'era proposto: affinchè, in una parola, fosse meglio concretata l'applicazione della legge.

Fu allora prestabilito « che, quando per avventura alcuni dei posti vacanti di sottotenente non possono venire occupati da quella categoria di sott'ufficiali e di allievi degli istituti militari superiori, cui sarebbero devoluti per turno, a norma del regolamento 5 giugno 1854, possono essere chiamati a riempirli candidati dell'altra categoria, e che un numero eguale di posti, che nei turni successivi fossero devoluti a quest'ultima, possono invece essere occupati dai primi in via di compenso; ma che ad ogni modo le promozioni a sottotenente debbano essere regolate in guisa che un terzo delle medesime sia in ogni anno devoluto ai sott'ufficiali. »

Questa fu evidentemente una restrizione al concetto del legislatore, perocchè non si limitò a commentare come l'una categoria di candidati possa eventualmente supplire al difetto numerico dell'altra e viceversa, e farsi quindi il compenso; ma, prescrivendo che *ad ogni modo le promozioni fossero regolate in guisa che un terzo delle medesime dovesse essere dato ai sott'ufficiali*, stabilì perentoriamente il termine di tempo per il compenso, quello cioè di un anno. Questa restrizione, intesa manifestamente a vantaggio della classe dei sott'ufficiali, poteva reggere benissimo per le condizioni normali di allora e forse anche senza troppo gravi inconvenienti nelle anomalie per un esercito di piccola mole, come era l'esercito subalpino.

Non così però per un esercito grande come l'attuale, che, passando da un piede di pace di 200,000 uomini a quello di guerra, deve triplicare la sua forza. E se ne ebbe la prova nel 1866.

Dall'aprile all'agosto di quell'anno si dovettero fare 1511 promozioni a sottotenente (non comprese quelle per le armi dell'artiglieria e del genio), delle quali 998, cioè poco meno dei due terzi, furono date ai sott'ufficiali, perchè, malgrado si siano abbreviati considerevolmente i corsi presso gli istituti superiori e dati gli esami di uscita a quanti vi erano, tuttavia da questi non si poterono avere più di 513 sottotenenti. Fu quindi completamente rovesciata la proporzione.

Nel biennio successivo era naturale che mancassero i posti per nuove promozioni; e non solo mancarono, ma a migliaia si dovettero mandare i sottotenenti in aspettativa. Ciò non di meno, stando alla lettera del regio decreto del 22 ottobre 1856, nel 1867 e nel 1868 si sarebbe sempre dovuto promuovere a sottotenenti un

numero di sott'ufficiali pari al terzo delle vacanze che si effettuavano nei quadri attivi in quel grado. Epper tanto non solo non restava il modo di indennizzare gli allievi degli istituti del minore contingente che avevano fornito nel 1866, di confronto a quello dato dai sott'ufficiali, ma neppure rimaneva la possibilità di dare posti a quelli di essi giovani che, compiuti con tutta regolarità i loro corsi in essi anni, avevano diritto acquisito a promozione; diritto acquisito dal momento che erano entrati nei detti istituti con l'affidamento positivo di questo diritto e che le loro famiglie avevano sottostato alle spese per mantenerveli. Era quindi manifestamente divenuta impossibile l'applicazione assoluta della misura restrittiva del regio decreto 22 ottobre 1856; e per ristabilire nel sistema quell'equilibrio che una causa perturbatrice eventuale aveva alterato, era forza di adottare un modo eccezionale, salvo che si volesse mandare quest'opera riparatrice all'infinito.

Il Ministero della guerra si trovò allora nella spinosa alternativa ov'è tuttora, o di attenersi all'articolo 14 della legge 13 novembre 1853 nel senso ristretto del regio decreto 22 ottobre 1856, o di non attenersi per non accrescere il numero già stragrande degli ufficiali fuori quadri che pesano a carico del bilancio dello Stato. Ad ogni modo però gli fu forza di non rifiutare la dovuta promozione ai giovani usciti dagli istituti militari superiori, sia per debito di giustizia nel concetto stesso originale della legge 13 novembre 1853, sia per non guastare forse irreparabilmente l'alimentazione e il portato di quegli istituti; e dovette quindi promuovere tra il 1867 e il 1868, 306 sottotenenti degli allievi della scuola militare di fanteria e di cavalleria.

Volendo stare alla lettera della legge o piuttosto a quella delle norme colle quali fu applicata sino al 1866, si sarebbero forse dovuti promuovere sottotenenti 153 sott'ufficiali, anzi 190, quando si fosse tenuto calcolo non solamente dei 306 sottotenenti usciti dalla scuola militare di fanteria e di cavalleria, ma eziandio di quelli che vennero, nel biennio, alle armi di fanteria e di cavalleria dalla regia militare accademia, e dalla scuola d'applicazione dell'artiglieria e del genio: e sarebbe stato per le finanze pubbliche un nuovo aggravamento di spesa di circa 200,000 lire all'anno per 190 sottotenenti di più che era si avrebbero in aspettativa.

Intanto il mio predecessore nel 1867 ed io stesso nel 1868 abbiamo creduto dovere nostro di appigliarsi ad un ripiego il quale, rispettando la legge nel suo concetto fondamentale ed il diritto dei giovani degli i-

stituti militari, causasse allo Stato quella maggiore spesa; e fu quella di promuovere bensì sottotenenti, alle epoche dovute, i giovani degli istituti ora detti, che avevano superato l'esame di promozione, ma senza fissarne l'anzianità relativa di servizio, sino a quando non fosse possibile di dare anche ai sott'ufficiali nelle armi di fanteria e di cavalleria la dovuta quota di avanzamento.

Siccome per altro non era fattibile il lasciare indefinitamente sospesa questa anzianità, venni testè nella determinazione di preparare la sistemazione di così fatta anomalia; e poco anzi furono nominati sottotenenti 22 sott'ufficiali di fanteria e 3 di cavalleria. E con questa promozione ho creduto di dare ai sott'ufficiali di esse armi quanto era strettamente dovuto loro pel biennio 1867-68, a termini dell'articolo 14 della legge.

Diffatti, supposto in certo qual modo quello stato normale di cose cui la legge è propriamente informata, è chiaro che ai sott'ufficiali era devoluto il terzo dei posti da sottotenenti che si resero realmente vacanti, nel biennio, nei quadri attivi dell'arma rispettiva: previa, ben inteso, la deduzione dei due terzi sul numero totale delle vacanze che la legge attribuisce agli ufficiali in aspettativa. Le vacanze che si avverarono nel corso degli anni 1867-1868 nel grado di sottotenente furono 188 nell'arma di fanteria, e 21 in quella di cavalleria; tolti a questi due numeri i rispettivi due terzi spettanti ai sottotenenti in aspettativa, si ridussero, il primo a 66, ed a 7 il secondo. Cosicché, in definitiva, appartenevano 22 posti ai sott'ufficiali di fanteria e 3 a quelli di cavalleria, vale a dire quanti furono al giusto i sott'ufficiali recentemente promossi sottotenenti.

Ma, se oramai si può dire soddisfatto il positivo diritto dei sott'ufficiali, rimane a prendersi un altro provvedimento per ricondurre le cose sulla via normale, e questo provvedimento non può, a mio avviso, effettuarsi se non con un'espressa disposizione di legge.

Rimane a fissarsi l'anzianità di 328 sottotenenti, cioè di 303 usciti dagli istituti e dei 25 ora promossi dai sott'ufficiali. Volendosi stare all'articolo 14 della legge, nell'accezione che gli fu data dal regolamento per il suo esegimento, l'anzianità non potrebbe essere determinata che a 75 di essi, ossia ai 25 provenienti dai sott'ufficiali ed a 50 sottotenenti usciti dalla scuola militare nel 1867; e continuerebbero a rimanere quindi coll'anzianità sospesa 253 sottotenenti.

Ciò sarebbe contro il disposto esplicito dell'articolo 30 della legge, il quale prescrive che l'anzianità del

grado debba essere quella determinata dal decreto di nomina; e non solo è contrario alla legge, ma è cosa moralmente esiziale e grandemente dannosa alla disciplina; e per altra parte ancora ci vorrebbero anni ed anni prima che quest'anzianità potesse essere data a tutti.

Diffatti, posto che il Parlamento approvi, come le convenienze economiche lo impongono, che gli ufficiali in aspettativa concorrano per 4 quinti al riempimento dei posti che si faranno vacanti nei quadri attivi, per i 5 anni avvenire non si avranno guari più di 60 a 70 posti all'anno per sottotenenti di nuova nomina nelle armi di fanteria e cavalleria, e particolarmente nella prima. Senza tener conto dei giovani che in ogni anno usciranno sottotenenti dagli istituti militari (che certamente niuno potrà consigliare di sopprimere, e neppure di ridurre a minori proporzioni numeriche di quello che sono al presente), ci vorranno altri 6 anni prima che si finisca di dare l'anzianità a chi già è da un anno sottotenente. Ed in questo frattempo dovrebbero essere promossi 120 e più sott'ufficiali, i quali tutti prenderebbero l'anzianità ai primi. Onde potrebbe succedere che anche un sottotenente uscito dalla scuola nel 1868 venisse ad essere posposto nell'anzianità, e conseguentemente in appresso nell'avanzamento per tutta la carriera, a chi oggi sia suo subordinato, e forse anche a chi neppure ancora è soldato, ed arruolandosi potrebbe divenire sottotenente, seguendo la carriera della bassa forza, oppure, entrando nell'Accademia militare, fosse poi rimandato da questa o dalla scuola d'applicazione dell'artiglieria e del Genio alle armi di fanteria e di cavalleria coll'anzianità di sua nomina. Chi è che non vede l'enormità di questo inconveniente al punto di vista della disciplina, al punto di vista dello spirito militare? Chi è che non vede quanto gravemente si troverebbe pregiudicata la carriera per la via degli istituti, che è pur quella che in generale può somministrarci gli ufficiali per i gradi elevati? Qual

giovane vorrebbe ora innanzi sottoporsi a due o più anni di indefessi studi ed a non lievi spese, per divenire sottotenente e per trovarsi poi, dopo parecchi anni di esercizio di questa carica, posto indietro a chi gli fu subordinato? Credo non occorranò altre considerazioni a dimostrare l'assoluta necessità di rimuovere quest'anomalia, quest'assurdità, la quale, del resto, come già ho accennato, sarebbe in aperta contraddizione coll'articolo 30 della legge. Perciò è indispensabile o dipartirsi dal senso ristretto dato dal regio decreto 22 ottobre 1856 all'articolo 14 della legge, o violare l'articolo 30 coll'incalcolabile danno che ho indicato per la disciplina e per la buona costituzione dell'ufficialità dell'esercito. Si voglia risolvere la questione nell'una o nell'altra maniera, ritengo necessaria una disposizione legislativa, ed è quella appunto che io invoco coll'ultimo articolo dell'annesso schema di legge. Per esso io vi propongo di stabilire che ai sottotenenti promossi negli anni 1867, 1868 e 1869 a tutto aprile, l'anzianità relativa sia quella stessa del decreto della rispettiva nomina, a mente dell'articolo 30 della legge.

Potrà forse sembrare a taluno che questa disposizione sia a danno della categoria dei sott'ufficiali; ma danno in sostanza non vi è dal momento in cui è stata fatta loro, nello avanzamento, la giusta parte che loro compete nei termini della legge; e d'altra parte anche vi fosse un qualche danno è imposto dalla necessità, e nel 1866, bisogna pur rammentarlo, i sott'ufficiali hanno avuto nelle promozioni, non il terzo, ma bensì i due terzi; ed è legge naturale delle cose del mondo che, coll'andar del tempo, tutto si bilanci e si compensi.

Per le considerazioni che ho cercato di esporre intorno ad ogni punto dell'annesso progetto di legge, io spero che la Camera apprezzandone, nella sua saviezza, il movente e lo scopo, vorrà fare buon viso ad esso.

7
PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

Art. 1.

Per un quinquennio, a principiare dalla promulgazione della presente legge, gli ufficiali che si trovano in aspettativa per riduzione o scioglimento di corpo o per soppressione d'impiego, dovranno essere chiamati ad occupare i *quattro quinti* degli impieghi che si faranno vacanti nei quadri del loro grado ed arma, nell'ordine di data del loro collocamento in aspettativa ed, a parità di data, nell'ordine di anzianità di grado.

Art. 2.

Gli ufficiali di ogni grado ed arma in disponibilità od aspettativa, i quali siano giudicati inabili per qualsiasi motivo al servizio effettivo nell'esercito, saranno:

a) Collocati nella posizione di ritiro, se vi hanno diritto;

b) Collocati nella posizione di riforma, quando non posseggano il diritto al ritiro, ma abbiano non meno di otto anni di servizio; ed avranno ragione ad una pensione vitalizia pari a tante quote del *minimum* della pensione di ritiro del grado rispettivo, quanti sono gli anni del servizio prestato, coll'aumento devoluto per il numero delle campagne di guerra fatte, e computato a norma dell'articolo 24 della legge 27 giugno 1850;

c) Collocati altresì nella posizione di riforma quelli che abbiano meno di otto anni di servizio, ma con un assegnamento temporaneo, corrispondente ai due terzi del *minimum* della pensione di ritiro del grado rispettivo, e duraturo un numero d'anni uguale alla metà degli anni del servizio prestato.

Art. 3.

Agli ufficiali, di cui all'articolo precedente, che abbiano meno di venti anni di servizio, e che ne facciano domanda nell'atto del loro collocamento in riforma, il Governo è autorizzato a commutare la pensione vitalizia o l'assegno temporaneo in una somma che sarà

pagata ad essi per una volta tanto, e corrisponderà a tanti *novesimi* dello intero stipendio di attività, quanti sono gli anni di servizio compiuti e le campagne di guerra fatte.

Gli ufficiali che avranno preferito questo modo di trattamento s'intenderanno aver cessato dal servizio per dimissione volontaria.

Art. 4.

Le disposizioni degli articoli 2 e 3 precedenti potranno pure essere applicate a quegli ufficiali in servizio effettivo, i quali fossero giudicati inabili per qualsivoglia motivo a continuare nel servizio effettivo.

Art. 5.

Il disposto degli articoli 2, 3 e 4 precedenti non avrà vigore che per la durata di *un anno* a cominciare dalla data della promulgazione della presente legge, e non sarà applicabile se non agli ufficiali od agli impiegati militari, assimilati a gradi d'ufficiali, i quali siano di presente al servizio.

L'applicazione degli articoli stessi non potrà quindi essere invocata da coloro i quali prima della promulgazione di questa legge sono stati collocati in riforma od hanno in qualunque modo cessato dal servizio militare.

Art. 6.

Ai sottotenenti delle armi di fanteria e cavalleria nominati tali negli anni 1867, 1868 e 1869 a tutto aprile, e la cui anzianità si trova al presente sospesa, l'anzianità stessa sarà stabilita dalla data del regio decreto di loro nomina.

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro delle finanze

(SELLA)

nella tornata del 10 marzo 1870

Estensione agli impiegati civili dell'ex-regno delle Due Sicilie del condono del biennio già concesso agli ufficiali dell'esercito e della marina napoletana.

SIGNORI! — Il progetto di legge approvato dalla Camera elettiva nella tornata del 15 giugno dell'anno decorso, e presentato al Senato nel giorno susseguente per la estensione agli impiegati civili dell'ex-regno delle Due Sicilie del condono del biennio, già concesso agli ufficiali dell'esercito e della marina napoletana, dalle leggi del 26 marzo 1865, n° 2203, e del 2 giu-

gno 1866, n° 2951, non potè compiersi il suo corso avanti i due rami del Parlamento per la chiusura della Sessione legislativa (*Vedi gli stampati numeri 297 e 297-A, Sessione 1867-68.*)

Ho quindi l'onore di sottoporlo nuovamente alle vostre deliberazioni.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1.

Agli impiegati civile dell'ex-regno delle Due Sicilie, che dopo avere fatto adesione al nuovo ordine di cose furono collocati a riposo d'autorità del nostro Governo, per i quali la pensione di ritiro venne regolata secondo il decreto del 3 maggio 1816 di quell'ex-regno, è accordata la dispensa dal biennio del soldo richiesto dall'articolo 9 del decreto medesimo.

Art. 2.

La presente legge avrà effetto soltanto dal 1° luglio 1869.

Approvato nella Camera del 15 Maggio 1870.

Roberti

Ministero delle Finanze

Progetto di legge
presentato alla Camera - M. Monti - Finanze - 1872

Estensione agli impiegati civili
dell'ex Regno delle Due Sicilie
del condono del biennio già concesso
agli ufficiali dell'esercito e della marina
Napoleonica.

Tramessa dall'11. Maggio 1872

Monti

Signori!

Il progetto di legge approvato dalla
Camera elettiva nella tornata del 16 Giugno
dell'anno decorso, e presentato al Senato nel
giorno susseguente per la estensione agli im-
piegati civili dell'ex Regno delle Due Sicilie
del condono del biennio, già concesso agli
ufficiali dell'esercito e della marina Napo-
letana dalle Leggi del 26 Marzo 1865 N. 2263,
e del 2 Giugno 1866 N. 2951, non poté compie-
re il suo corso avanti i due rami del Par-
lamento per la chiusura della Sessione
legislativa.

Ho quindi l'onore di sottoporlo nuo-
vamente alle vostre deliberazioni.

Progetto di legge

Art. 1.

Agli impiegati civili dell'ex Regno

delle Due Sicilie, che dopo avere fatto
adesione al nuovo ordine di cose furono
collocati in riposo d'autorità dal nostro
Governo, per i quali la pensione di ritiro
venne regolata secondo il Decreto del
3 Maggio 1816, di quell'ex Regno, e ac-
cordata la dispensa dal biennio del
soldo richiesto dall'articolo 9 del Decreto
medesimo.

Art. 2.º

La presente legge avrà effetto sol-
tanto dal 1.º Luglio 1869.

Ministero delle Finanze

Progetto di legge
presentato alla Camera dei Ministri per l'approvazione / Camera Regia / 1859

Estensione agli impiegati civili dell'ex Regno delle due Sicilie del condono del biennio già concesso agli ufficiali dell'esercito e della marina napoletana

Trattata del 1. Maggio 1859.

Art. 1.º del decreto del 3 Maggio 1816 sulla pensione di ritiro nell'ex Regno delle due Sicilie stabiliva che la pensione dovesse misurarsi sull'ultimo stipendio, quando l'impiegato l'avrebbe goduto per il corso di due anni continui, e sul soldo precedente, quando l'ultimo stipendio fosse stata goduto dall'impiegato per un tempo minore del biennio.

In pratica il governo Borbonico suoleva recedere dalla applicazione di questa disposizione di legge, esonerando gli impiegati civili e militari dall'osservanza della condizione del biennio nella determinazione della pensione di riposo. Questa considerazione unita alle altre desunte dal malcontento prodotto dal collocamento a riposo della maggior parte degli ufficiali provenientis dall'esercito borbonico, e dalle

speranze del condono del biennio
concepiti in seguito a ripetute
deliberazioni ministeriali, in-
dusse il governo del Re a presen-
tare alla Camera elettiva fin
dal 16 giugno 1862 un progetto
di legge per dispensare dall'ap-
plicazione del predetto art. 9.
del Decreto del 3 Maggio 1816 gli
ufficiali posti a riposo di
autorità dopo l'annessione
delle provincie meridionali.

Le varie vicende, che quella
proposta incontro presso i due
rami del Parlamento, dimostra-
no come fosse discutibile la con-
venienza di accordare ai militi
pari suddetti una pensione mi-
niore (più larga misura) di quella
dalla legge consentita. Ma
dopo che il condono del tempo
mancante al compimento del
biennio fu concesso agli ufficia-
li del disciolto esercito delle due
Sicilie con la legge del 24 Marzo
1861 art. 220.3, dopo che questo
beneficio fu esteso agli ufficia-
li della capata Marina na-
politana con la legge del 2
giugno 1866 art. 4.3.5, non può
negarsi un'equal trattamento

a quelli impiegati civili,
a favore dei quali milita-
no le identiche ragioni di
equità, perchè lo stesso decre-
to del 1816 regolava le pensioni
degli uni e degli altri, e tanto
quelli che questi furono col-
locati a riposo d'autorità.

In questo stato di cose
ho creduto debito di giustizia
sottoporre alla vostra approvazio-
ne il seguente schema di legge,
che per non arrecare soverchio
aggravio alle finanze dello
Stato dovrà valere soltanto
dal 1.º luglio prossimo, nulla
innovando rispetto alle pensio-
ni per il periodo anteriormen-
te decorso.

Progetto di legge

Art. 1.º

Agli impiegati civili del-
l'ex - Regno delle due Sicilie,
che dopo avere fatto adesione
al nuovo ordine di cose furono
collocati a riposo d'autori-
tà dal nostro governo, per i
quali la pensione di ritiro
venne regolata secondo il
Decreto del 3 maggio 1816 si

N° 297.

quell'ere Regno, è accordato
la dispensa dal biennio
del soldo richiesto dall'art.
colo 9 del Decreto medesimo

Articolo 2°

La presente legge avrà
effetto soltanto dal 1.° luglio
1869.

Al Cav. Portau

Comunicato
Portau